




COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di Caserta



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Sottoposto all'esame preventivo della Consulta delle attività funebri e cimiteriali della Regione Campania nella seduta del 24.09.2014 con esito "favorevole" (Legge Regionale 24/11/2001, n. 12, art. 9, comma 3).

**Approvato con delibera di Consiglio comunale
n° 48 del 23.12.2014**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
Art.1---Finalità delle norme	Art.2---Competenze
Art.3---Responsabilità	Art. 4---Servizi gratuiti ed a pagamento
CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	
Art. 5---Denuncia dei decessi	Art. 6--- Denuncia decessi accidentali o delittuosi
Art. 7---Denuncia causa di morte	Art. 8--- Casi di morte per malattie infettive-diffusive
Art. 9---Comunicazione di decessi dovuti a reati	Art. 10---Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
Art. 11--Medico necroscopico	
CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DÌ OSSERVAZIONE ED OBITORI	
Art. 12--Periodo di osservazione	Art. 13--Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
Art. 14--Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione	Art. 15--Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
Art. 16--Deposito di osservazione	Art. 17--Sala del commiato
Art. 18-- Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive/diffusive	Art. 19-- Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettivediffusive o portatrici di radioattività
Art. 20-- Trasporto salme al deposito di osservazione	
CAPO IV AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO	
Art. 21--Autorizzazione alla sepoltura	Art. 22--Nulla osta dell'autorità giudiziaria
Art. 23--Inumazione di parti del corpo umano	Art. 24--Nati morti e prodotti abortivi
Art. 25--Riscontro diagnostico	
CAPO V INTERVENTI VARI SUI CADAVERI	
Art. 26--Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico – Autopsie e trattamenti di conservazione	
CAPO VI SEPOLTURA DEI CADAVERI – FERETRI	
Art. 27--Deposizione del cadavere nel feretro	Art. 28--Verifica e chiusura dei feretri
Art. 29--Caratteristiche feretri per inumazioni	Art. 30--Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
Art. 31--Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune	Art. 32--Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune
Art. 33--Caratteristiche feretri per cremazioni	Art. 34--Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma
Art. 35--Fornitura gratuita dei feretri	Art. 36--Piastrina di riconoscimento

TITOLO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI CAPO I IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI	
Art. 37--Funzioni-Autorizzazione	Art. 38—Divieti e Controlli

CAPO II ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE	
Art. 39--Orario e percorsi dei trasporti funebri	Art. 40--Servizio di trasporto funebre

CAPO III TARIFFE	
Art. 41--Tariffe dei trasporti funebri	Art. 42--Trasporti funebri a carico del Comune

CAPO IV TRASPORTI	
Art. 43--Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario	Art. 44--Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero
Art. 45--Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero	Art. 46--Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive-diffusive
Art. 47--Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri	Art. 48--Obbligo dell'autorizzazione al trasporto
Art. 49--Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche	Art. 50--Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche
Art. 51--Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri	

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	
Art. 52--Disposizioni generali – Vigilanza	Art. 53--Piano Regolatore Cimiteriale
Art. 54--Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento	Art. 55--Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private
Art. 56--Disposizioni campi comuni	Art. 57--Sepolture private - Natura e concessione
Art. 58--Reparti speciali	

CAPO II CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO E CINERARIO COMUNE	
Art. 59--Camera mortuaria	Art. 60--Caratteristiche camera mortuaria
Art. 61--Sala per autopsie	Art. 62--Ossario comune
Art. 63--Cinerario comune	

CAPO III CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO	
Art. 64-- Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero	Art. 65--Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione
Art. 66--Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni	Art. 67--Consegna registro al Comune
Art. 68--Divieto di riapertura del feretro	

CAPO IV INUMAZIONI	
Art. 69--Scavo e utilizzazione delle fosse	Art. 70--Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento
Art. 71--Fosse per inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età	Art. 72--Fosse per inumazione di fanciulli minori di 10 anni di età
Art. 73--Deposizione del feretro nella fossa – Divieto di riapertura	Art. 74--Numerazione fosse d'inumazione - Segni funerari – Lampade votive

CAPO V - TUMULAZIONI	
Art. 75—Tumulazioni	Art. 76--Sistema di tumulazione – Divieto di riapertura dei loculi

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
Art. 77--Esumazioni ordinarie	Art. 78--Esumazioni straordinarie
Art. 79--Estumulazioni	Art. 80--Divieto di riduzione di salma estumulata
Art. 81--Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni	Art. 82--Oggetti da recuperare
Art. 83--Norme igieniche	Art. 84--Rifiuti speciali cimiteriali
Art. 85—Corrispettivi	

CAPO VII - CREMAZIONI	
Art. 86—Cremazione	Art. 87--Autorizzazione alla cremazione
Art. 88--Cremazione dei cadaveri	Art. 89--Cremazione di resti mortali e di ossa
Art. 90--Affidamento e dispersione delle ceneri	Art. 91--Modalità di conservazione delle ceneri
Art. 92--Luoghi di dispersione delle ceneri	Art. 93--Ricevimento delle ceneri
Art. 94--Sanzioni amministrative	Art. 95--Senso comunitario della morte
Art. 96--Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri	Art. 97--Deposito provvisorio
Art. 98--Verbale di consegna – Registro	

TITOLO IV - CONCESSIONI CAPO I - TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO	
Art. 99--Sepolture private – Atto di concessione	Art. 100--Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle
Art. 101--Depositi temporanei	Art. 102--Durata e decorrenza delle concessioni – Rinnovo - Concessione plurima – Divieto di cessione
Art. 103--Concessioni speciali	Art. 104--Manutenzione sepolture
Art. 105--Fascicoli delle concessioni cimiteriali	

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA	
Art. 106-- Divisione – Subentri	
Art. 107-- Rinuncia a concessione di manufatti.	Art. 108-- Cointestazione di concessione di aree
Art. 109--Rinuncia a concessione di aree libere	

CAPO III - DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE	
Art. 110—Decadenza della concessione	Art. 111--Revoca della concessione
Art. 112—Estensione della concessione-Estinzione della concessione	Art. 113--Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V - POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO CAPO I - POLIZIA DEL CIMITERO	
Art. 114--Orario	Art. 115--Disciplina dell'ingresso
Art. 116--Divieti speciali	Art. 117--Obbligo di comportamento del pubblico
Art. 118--Riti funebri	Art. 119--Epigrafi
Art. 120--Fiori e piante ornamentali	Art. 121--Ceri

Art. 122--Materiali ornamentali	
CAPO II - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	
Art.123--Obblighi e divieti per il personale del Cimitero	Art. 124--Custode del Cimitero
Art. 125--Responsabilità	Art. 126-- Seppellitori – Compiti
TITOLO VI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI CAPO I - OBBLIGHI DELLE IMPRESE	
Art. 127--Accesso al cimitero	Art. 128--Personale delle imprese
CAPO II - AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI	
Art. 129--Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	Art. 130--Progetti di Costruzione-
Art. 131--Opere su sepolture individuali	Art. 132--Responsabilità
Art. 133--Recinzione aree - Materiali di scavo	Art. 134--Introduzione e deposito di materiali
Art. 135--Orario di lavoro Sospensione dei lavori	Art. 136--Vigilanza
Art. 137--Opere costruite in difformità	Art. 138--Sanzioni imprenditoriali
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE CAPO I - REGISTRI - SCHEDARI – SCADENZARI	
Art. 139--Registro delle concessioni	Art. 140--Registro giornaliero delle operazioni mortuarie
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 141--Efficacia delle disposizioni del Regolamento	Art. 142--Cautele
Art. 143--Responsabile Servizi Cimiteriali	Art. 144--Sepolture private pregresse –
CAPO II - NORME TRANSITORIE	
Art. 145--Termini per presentazione istanze	Art. 146 -- Contabilità
Allegato A – Codice delle attività e delle imprese funebri	Allegato B - Codice per i tipi di funerali standardizzati

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità delle norme

1. Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n.20 del 02 maggio 2006, n.2 del 21/01/2010 (art.1, comma 75), n.7 del 25 luglio 2013 e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito delle funzioni disciplinate dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita al Responsabile dell'Area Urbanistica.
3. E' di competenza del Responsabile di Area medesimo, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento e di ogni altro adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso..
4. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile di Area comprendente i Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente. L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1 Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:
 - a) La visita necroscopica, se disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Forze di Polizia che rinvergono il cadavere;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;

- c) La deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
 - d) L'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) La fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
 - f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
 - g) L'operazione di reinumazione nei campi comuni;
 - h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
 - i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
 - j) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per tutti i servizi non elencati nel comma precedente l'Amministrazione comunale può stabilire il pagamento di apposite tariffe e fissare i criteri per il loro pagamento.
3. Le tariffe potranno essere adeguate annualmente secondo l'indice ISTAT.
4. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5

Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. La denuncia di morte all'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite di cui al D.P.R. 3/11/2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile" e ss.mm.ii.
4. La persona che effettua la denuncia di morte è tenuta a comunicare all'Ufficiale dello Stato Civile i seguenti dati:
- il nominativo dell'impresa che effettuerà il trasporto;
 - i dati identificativi del titolo abilitativo in possesso dell'impresa funebre;
 - i dati identificativi del carro funebre che eseguirà il trasporto;
 - i dati identificativi del personale operatore funebre che provvedere ad eseguire il trasporto con i relativi dati della formazione,
5. I dati di cui al comma precedente saranno inseriti dall'Ufficiale dello Stato Civile nell'autorizzazione al trasporto, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
6. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

Art. 6

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto a informarne il Sindaco o chi per lui o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Nel caso sia rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza dei riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele a un pronto soccorso ospedaliero.
3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, sempre che non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da esse impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un adeguato telo.

Art. 7

Denuncia causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su giusta scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.
3. Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda Sanitaria Locale.
7. Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato dall'ufficio del Responsabile del servizio cimiteriale.

Art. 8

Casi di morte per malattie infettive – diffuse

1. Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

Comunicazione di decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10

Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale. L'Azienda Sanitaria Locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11

Medico necroscopico

1. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL Caserta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il servizio di guardia necroscopia e di osservazione tanatologica di cui all'art 6 della Legge Regione Campania n.12/2001 integrata dalla n.2/2010 e dalla n.7/2013 sarà istituito in concorso con l'ASL Caserta.
3. Il servizio, funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi, deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 12

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Art. 15

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia da praticare sul cadavere rimanendo vietato il "vestimento" prima della visita medica di controllo. Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria Locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 16

Deposito di osservazione

1. In apposito locale nell'ambito del cimitero, che può essere distinto dalla camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- a) Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) Ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.
 3. Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi.
 4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

Art. 17

Sala del commiato

1. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme in occasione delle onoranze funebri.
3. L'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune, tramite l'Ufficio Comunale S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive), ai soggetti autorizzati allo svolgimento dell'**attività funebre**, di cui all'art.37, a seguito accertamento dell'A.S.L., competente per territorio, del possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
4. Le sale del commiato devono assicurare, durante il periodo di osservazione, la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
5. Il Comune, con convenzione, può affidare la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.
6. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
7. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
8. Il Comune disciplina l'utilizzo della sala **pubblica** del commiato con apposito regolamento.
9. La sala del commiato privata è regolamentata dalla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013 e dalla Delibera di Giunta Regionale che dovrà essere emessa, così come disposto dall'art. 2 comma 3 bis della richiamata L.R.

Art. 18

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive-diffusive

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale e da quanto dettato dal D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

Art. 19

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive- diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27 è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20

Trasporto salme al deposito di osservazione.

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso, il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 21

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su corretto modulo.

2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le trenta ore dal decesso.

3. L'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto funebre devono essere rilasciate direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata al trasporto funebre.

4. L'autorizzazione al seppellimento e l'autorizzazione al trasporto funebre devono riportare i seguenti dati:

a) le generalità del defunto;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;

d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge (art. 9, comma 5, all. A alla L.R. 12/2001 mod. L.R. 7/2013).

Art. 22

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, di parti anatomiche di persona deceduta o ossa umane.

Art. 23

Inumazione di parti del corpo umano

1. L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare agli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 24

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti, la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.Lgs. del 17 marzo 1995, n. 230 perché applicabili.
3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 7.
4. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda Sanitaria Locale. Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8.
5. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.
6. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico legale dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 26

Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico – Autopsie e trattamenti di conservazione

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, e le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed in particolare per il prelievo a scopo di trapianto la Legge n°644/1975 ed i D.P.R. n°490/1977 e n°694/1994 e loro ss.mm.ii.

CAPO VI SEPOLTURA DEI CADAVERI – FERETRI

Art. 27

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda Sanitaria Locale.

3. Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
4. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
5. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 28

Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il direttore tecnico dell'impresa funebre o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:
 - a. l'identità del cadavere;
 - b. il corretto confezionamento del feretro in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere;
 - c. che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d. che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
3. Il direttore tecnico dell'impresa funebre o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione al trasporto.
4. L'A.S.L. di competenza effettua gli accertamenti di cui al comma 2 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.
5. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al precedente art. 21, comma 4, e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al precedente comma 3, e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.
6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a inumazione, deve essere praticata sulla cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

Art. 29

Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti ogni 20 cm. e assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm.
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
5. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 30

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente con idoneo carro funebre.
2. Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere depositi in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco e a 1,5 mm. se è di piombo.
4. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.
5. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
8. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.
9. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm.
10. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con collante di sicura e duratura presa.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
12. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. Se alla cassa di metallo viene applicata una valvola, autorizzata dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania, non si effettua la cerchiatura del feretro con le liste di lamiera di ferro.
14. È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32

Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

1. La Regione Campania può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
2. L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 33

Caratteristiche feretri per cremazioni

1. Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse:
 - a) In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso;
 - b) In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite;
 - c) In duplice cassa con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite.
2. Si precisa che per quest'ultimo, per duplice cassa si intende, una interna in metallo ed un'altra in legno con la variabile che quella in metallo può anche essere sostituita da un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, così come previsto dal D.P.R. n°285/1990.

Art. 34

Chiusura del feretro. Verbale d'incassatura di salma

1. All'atto del seppellimento, il feretro dovrà chiudersi definitivamente ed esclusivamente con viti. Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura, una congrua quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.
2. All'atto della chiusura della salma nella cassa di metallo ovvero di legno, dovrà essere redatto verbale d'incassatura salma,
3. Tale verbale può essere redatto sia dal direttore tecnico dell'impresa funebre che dall'operatore funebre addetto al trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio (essendo lo stesso incaricato assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio) così come stabilito al punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n°24,
4. Il direttore tecnico dell'impresa funebre o l'operatore funebre addetto al trasporto redigerà apposito verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, assumendosi specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e prendendo atto che, per l'operazione, sono state assolate le prescrizioni di rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali che del feretro utilizzati.
5. Il personale dell'impresa funebre di cui al comma precedente provvederà, inoltre, ad apporre sul feretro un sigillo su due viti di chiusura, a garanzia dell'integrità del feretro confezionato, così come disposto dall'art. 9, comma 1 e 2 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, come modificata dalla L.R. 7/2013.
6. Lo stesso conformemente alle norme contenute nei precedenti articoli 29 e 31, dovrà obbligatoriamente portare il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.
7. Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, all'autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del Cimitero.

Art. 35

Fornitura gratuita dei feretri

1. È a carico del Comune la spesa per la fornitura di feretro per persona che risulti, da giusta dichiarazione, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata e il trasporto funebre sia effettuato nella forma ordinaria più semplice.
2. Lo stato d'indigenza è dichiarato dal Sindaco ed è accertato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite l'Ufficio Servizi Sociali Comunali e la Polizia Municipale, con le norme del D.Lgs. del 31/3/1998, n.109 e successive modifiche istituite con il D.Lgs. n.130 del 3/05/2000 e con i relativi strumenti attuativi.

Art. 36

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
2. Per le salme di persone sconosciute la piastrina recherà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI CAPO I IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 37

Autorizzazione - Funzioni

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune rilascia **il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre**, a seguito di apposita richiesta con allegato i seguenti atti amministrativi:
 - a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di casse funebri e articoli funebri ai sensi del D.Lgs 114/98 e del D.Lgs 59/2010;
 - b) Licenza di P.S. ex art.115 del T.U.L.P.S. oggi art.163 del D.Lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;
 - c) autorizzazione sanitaria e autorizzazione del sindaco ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 285/1990 per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, sufficiente per il ricovero dei carri dell'Impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
 - d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art.21 del D.P.R. 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
 - e) Documento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di servizio così come previsto dall'art.18 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.;
 - f) Iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale dipendente che deve essere formato da un direttore tecnico e quattro operatori funebri per la sede operativa dell'impresa e di un direttore tecnico e due operatori funebri per ogni filiale;
2. Detto personale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n.963 del 15 maggio 2009.
3. L'impresa richiedente dovrà dichiarare inoltre, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 3 del d.p.r. n. 445/2000:
 - di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento e di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla normativa vigente in materia;
 - di impegnarsi a rispettare il Codice deontologico "allegato A" che sottoscrive ed allega all'istanza;
 - le tariffe per tipologia di funerale come da "allegato B".
4. Possono svolgere nel territorio comunale le incombenze spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici comunali, le parrocchie e altri enti di culto e possono, altresì, occuparsi della salma, curandone il trasporto al cimitero locale o in altro Comune, solo le imprese che sono in possesso del titolo abilitativo rilasciato dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Marcellino oppure le imprese funebri che sono in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro Comune della Regione Campania ma che dimostrino di essere in possesso del decreto di iscrizione al registro regionale sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001,

smi, poiché solo l'iscrizione al registro regionale abilita l'impresa ad esercitare l'attività funebre in tutta la Regione Campania.

5. Le imprese funebri, con sede legale e operativa nel Comune di San Marcellino e da quest'ultimo già autorizzate ed esercenti il servizio di trasporto funebre, (se ancora non in possesso) devono ottenere dall'Ufficio Sportello Unico del Comune l'integrazione all'esercizio già autorizzato, che prevede la propria dotazione organica del personale, per ogni sede o filiale, costituita come indicato al precedente comma 1 lettera f), tutti assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo e tutti in possesso dei requisiti formativi ed inoltre i dipendenti della sede devono essere diversi dai dipendenti delle filiali a norma della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, art. 1, comma 8, e art. 1 bis comma 1 dell'Allegato A.

6. In mancanza di tale adeguamento, le stesse non potranno in alcun modo esercitare l'attività funebre..

7. Il personale di cui sopra oltre ad essere in possesso del contratto di lavoro subordinato e continuativo, deve possedere l'idoneità (che deve obbligatoriamente essere dimostrata) dei corsi formativi di cui alla Legge Regionale n°12/2001 e ss.mm.ii., e precisamente:

- COD. 2801/06 per la formazione del Direttore Tecnico dell'impresa funebre;
- COD. 2801/12 per la formazione dell'Operatore funebre addetto al trasporto (autista-necroforo);

8. Invece nel caso si effettui la pratica dei servizi di Tanatoprassi (che non è obbligatoria) bisogna dimostrare di essere in possesso della qualifica di cui al:

- COD. 2801/14 per la formazione dell'Operatore dei servizi di Tanatoprassi;

9. Il direttore tecnico può svolgere, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

10. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.

11. Le Imprese esercenti l'attività di trasporto funebre sul territorio, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, dovranno presentare al Comando della Polizia Municipale certificazione rilasciata da un Consulente del lavoro regolarmente iscritto all'albo professionale, dalla quale si evince la dotazione organica dell'impresa. In mancanza le stesse non potranno esercitare l'attività di che trattasi sul territorio.

12. L'Impresa munita della sola autorizzazione di vicinato per il commercio in posto fisso per generi non alimentare, per la vendita di articoli e casse funebri, e l'Impresa munita della sola autorizzazione di agenzia affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'ex art.115 T.U.L.P.S. oggi art.163 del D.Lgs 112/98, potranno svolgere esclusivamente la sola vendita di articoli e casse funebri e lo svolgimento delle pratiche amministrative, adempiendo rispettivamente gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in possesso, ma non possono svolgere il trasporto funebre.

13. La stessa Impresa anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni non può eseguire trasporti funebri.

14. I feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui sono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazioni, apposizioni d'idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art.30 e 31).

15. Le imprese di trasporto funebre devono avere mezzi idonei e certificati, e di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

16. Inoltre **il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre** potrà essere rilasciata solo alle ditte che dimostreranno l'adeguamento a quanto dettato dalla L.R. n. .7 del 25/07/2013 in merito, in particolare a quanto prescritto dalle modifiche all'allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12.

17. Costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione l'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale istituito presso la regione Campania ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12

18. Gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti formativi partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.

19. L'Ufficio SUAP verifica annualmente:

- a) la sussistenza dei requisiti dell'impresa in possesso del titolo abilitativo;
- b) che la stessa impresa sia in possesso dei requisiti antimafia;
- c) che la stessa impresa rispetti la normativa sulla sicurezza dei lavoratori a norma del D.Lgv 81/2008;
- d) che gli operatori effettuino il corso triennale di aggiornamento professionale, così come disposto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Art. 38

Divieti e Controlli

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per disbrigo incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Ai sensi dell'art.8 bis, al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sulle disposizioni e sull'osservanza della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12 come modificata dalla Legge Regionale n. 7 del 25/07/2013, avvalendosi per gli aspetti igienico sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

CAPO II

ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 39

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati tutti i giorni: Gli orari saranno disciplinati da Ordinanza opportunamente pubblicata all'albo pretorio informatico e pubblicata sul sito web del Comune.

2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
- la relativa sosta per il tempo necessario a celebrare il rito civile o religioso;
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica.

5. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 40

Servizio di trasporto funebre

1. Nel territorio del Comune di San Marcellino il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n.12/2001, così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n.7/2013.

2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.

3. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

CAPO III TARIFFE

Art. 41

Tariffe dei trasporti funebri

1. L'impresa autorizzata all'attività funebre è tenuta a pubblicizzare ed esporre all'interno della sede i due tariffari seguenti:

a) il listino dei prezzi per l'attività di agenzia per il disbrigo pratiche relative al decesso di persone;

b) il listino dei prezzi per i funerali con prestazioni standardizzate di cui all'art. 3 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

2. Tali listini, debitamente firmati dal titolare dell'impresa ed esposti ben visibile nella sede, devono in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

3. La mancata esposizione del tariffario di cui alla lettera a) del comma precedente viene sanzionata dall'art. 180, 1° comma, del TULPS n. 773/1931 smi.

4. La mancata esposizione del tariffario di cui alla lettera b) del comma precedente viene sanzionata dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013

5. Il Comando di Polizia Municipale e Amministrativa del Comune di San Marcellino provvederà al controllo del rispetto di quanto sopra stabilito e, nel caso di non osservanza di tale condizione, emetterà la sanzione prevista per la violazione.

6. Oltre alla sanzione, ed anche per altre violazioni a carico dell'impresa esercente l'attività funebre il comune è tenuto a comunicare l'eventuale infrazione:

- all'Osservatorio Regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali, così come previsto dall'art. 5bis della Legge Regionale N.7 del 25/07/2013,

- al comune che ha rilasciato il titolo abilitativo, se diverso;

- al registro regionale sezione prima e sezione seconda.

7. Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo.

8. La copia dell'elenco esposto nell'Agenzia funebre, delle diverse tipologie di funerale con tutte le prestazioni e i relativi importi dovrà essere trasmessa all'ufficio cimiteriale che lo esporrà in modo chiaro e leggibile all'interno del Cimitero.

CAPO IV TRASPORTI

Art. 42

Trasporti funebri a carico del Comune

1. La spesa per il recupero e il relativo trasporto all'obitorio, all'Istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, sarà a carico del Comune.

2. Il trasporto di salme di persona indigente (così come previsto al comma 2, dell'art. 35), disposto dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato come da tariffa.

3. Il Comune affiderà tali servizi di volta in volta, seguendo un turno di rotazione, alle imprese del comune che hanno il titolo abilitativo all'esercizio dell'impresa funebre, così come disposto dal comma 5 dell'art. 1 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Art. 43

Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario.

1. Per il trasporto da comune a comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 salvo quando è prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
2. In caso invece di trasporto della salma all'estero è vincolato a quanto dettato dai trattati internazionali; tale trattamento dovrà essere effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento, il tutto così come previsto dalla L.R. N.7/20013, all'art.6 comma 2quater, 2quinqes, 2sexies.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento d'imbalsamazione.
4. Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre, è rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, ove è avvenuto il decesso, così come previsto dalle norme stabilite dalla Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1948/2003.

Art. 44

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, osservate le prescrizioni di cui agli articoli 29, 31, 41, 44 e 45.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:
 - a) Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL.
 - b) Trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato). Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano, anche in altre località, funzioni religiose con accompagnamento di corteo.
4. L'impresa funebre, titolare di autorizzazione all'esercizio non rilasciata dal Comune di San Marcellino, incaricata di trasporto salma, è tenuta a dimostrare preventivamente all'ufficio che rilascia l'autorizzazione, di essere in possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune in cui si esercita l'attività e di essere iscritta al registro regionale prima sezione di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L..R. 7/2013.

Art. 45

Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato dall'autorizzazione al trasporto salma e dall'autorizzazione al seppellimento rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, nonché dal verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto direttore tecnico dell'impresa o dall'operatore funebre incaricato del trasporto.
2. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma è tenuto a verificare le autorizzazioni di cui al comma precedente, la conformità di quanto indicato nel verbale e a comunicare al Comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Art. 46

Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive/diffusive.

1. Per i morti di malattie infettive/diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 44, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 41.

2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso **unicamente nel caso in cui la salma deve essere esumata o estumulata in via straordinaria per essere trasferita in altra sepoltura** e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale.

3. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 47

Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 48

Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione che deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

2. Il permesso di seppellimento unitamente all'autorizzazione per il trasporto salma deve essere rilasciato, dall'ufficiale dello Stato Civile, direttamente all'incaricato del trasporto, quale dipendente o titolare d'impresa regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio dell'attività funebre.

3. Nell'autorizzazione al trasporto, sia se trattasi di trasporto per il cimitero locale che per il cimitero di altro Comune, devono essere riportati, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 dell'Allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013:

- a) le generalità del defunto;
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
- d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7 comma 3 ter della legge.

4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 49

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento e altre indagini scientifiche.

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 50

Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche.

1. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 51

Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri.

1. Il trasporto di ossa umane completamente mineralizzate e di ceneri, deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato civile e non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. In questi casi il trasporto può essere eseguito con mezzi di trasporto privati chiusi (es. auto propria).
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
4. Se le ossa e resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche di cui all'art. 87.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 52

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale e/o con ditta appaltatrice.
4. Per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
5. Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge.
6. Il Responsabile dell'A.S.L., Igiene Pubblica, controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 53

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che comprenda le necessità del servizio nell'arco di dieci anni.
2. A tale fine è stato conferito al Responsabile dell'Area Urbanistica l'incarico di provvedere alla redazione del Piano Regolatore cimiteriale in conformità del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; dell'art. 9, commi 5,6,7 e 8 della Legge Regione Campania n. 12/2001 così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n.7/2013.
3. Il piano, di cui al primo comma, è sottoposto al parere dei competenti servizi sanitari dell'A.S.L. e per esso si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
4. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) Dell'andamento medio delle inumazioni effettuate nel territorio cimiteriale nell'ultimo decennio;
 - b) Della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto salma, per inumazione e per tumulazione, e di nicchie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) Della dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e tipologie di sepoltura;

- d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) Dei potenziali fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
- f) Particolari norme per la manutenzione e il restauro dei monumenti funerari.

Nel cimitero dovranno essere individuate aree o zone costruite da destinare a:

- a) Campi di inumazione comuni;
- b) Campi di inumazione per sepolture private;
- c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale ovvero per resti mortali con ipogeo per inumazioni, per famiglie e per collettività;
- d) Loculi per tumulazioni individuali;
- e) Loculi per resti mortali e cellette ossario;
- f) Nicchie cinerarie;
- g) Ossario comune;
- h) Cinerario comune;
- i) Reparti speciali.

5. La determinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito.

7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

Art. 54

Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

1. Il Settore dei servizi cimiteriali deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero Comunale.
2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e dovrà essere aggiornata ogni dieci anni o quando sia creato un nuovo cimitero o quando a quello esistente siano stati apportati modifiche consistenti e ampliamenti.

Art. 55

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione e in aree per sepolture private.
2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata. In merito alla durata si precisa che, così come previsto dalla normativa vigente, la stessa potrà essere ridotta.
3. Sono private le sepolture per inumazioni in sepolcri di famiglia e per collettività per la durata superiore a quella di 10 anni, eseguite in aree in concessione.
4. Il Piano Cimiteriale stabilisce per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm.ii.

Art. 56

Disposizioni campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta e ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di bambini con età inferiore ai dieci anni.

Art. 57

Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Titolo IV.
2. Esse possono consistere:
 - a) La concessione d'uso temporaneo di fosse in precise aree per singole inumazioni;
 - b) La concessione d'uso temporaneo, di campi d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
 - c) Concessioni d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
 - d) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione;
 - e) Concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di monumento ovvero cappella di famiglia o per collettività.
3. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito dalla tariffa.
4. Detta tariffa potrà essere in qualsiasi momento adeguata dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 58

Reparti speciali

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, saranno inumati in una apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o, in caso d'impedimento, da un familiare, tendente a ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata.
4. I prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane saranno inumati in una adeguata area.
5. In via eccezionale possono essere istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE - OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 59

Camera mortuaria

1. Il cimitero deve essere dotato di adeguata camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16.
4. La camera mortuaria può anche essere istituita presso il locale istituto sanitario.

Art. 60

Caratteristiche camera mortuaria

1. La camera mortuaria dovrà essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti, fino all'altezza di m. 2, dovranno essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata oppure essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

Art. 61

Sala per autopsie

1. Qualora il cimitero si doti di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.
2. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo.
3. Il tavolo inoltre dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

Art. 62

Ossario comune

1. Per quanto prescritto all'art. 67 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nell'area cimiteriale sono disponibili i seguenti ossari comuni: Ossario sito nel Cimitero Vecchio.

Art. 63

Cinerario comune

1. Si dovrà dotare il cimitero di idoneo cinerario comune nel rispetto del 6° comma dell'art. 80 del Regolamento Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, così come già detto nel precedente art.53.

CAPO III

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 64

Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:
 - a) Dal documento "Autorizzazione di seppellimento" rilasciato dall'Ufficiale dello Stato *Civile*;
 - b) Dal documento "Autorizzazione al trasporto salma" rilasciata dal Sindaco.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10.
3. Per il seppellimento occorre inoltre il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro redatto dal personale dell'impresa funebre che provvede al trasporto
4. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24.
5. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma, provvede alle attività di cui al comma 2 del precedente articolo 45.

Art. 65

Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone residenti ma decedute fuori del Comune di residenza;
 - c) I cadaveri delle persone che in vita erano residenti in altri comuni ma aventi diritto al seppellimento in una struttura privata esistente nel cimitero;

- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- e) I resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Ogni disposizione sulla sepoltura della salma e di funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto purché l'abbia espressa in vita.
3. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
- Coniuge convivente;
 - Figli;
 - Genitori;
 - Altri parenti in ordine di grado.
- Il coniuge, risposato, decade da tale diritto.

Art. 66

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Il custode del cimitero, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva i documenti di cui all'art. 64. Inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:
- le inumazioni eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto (che risulta anche dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 21), l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa;
 - le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - le generalità, come sopra, delle salme cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto previsto dall'autorizzazione del Sindaco;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
2. Le registrazioni di cui sopra possono avvenire anche con sistemi informatici.

Art. 67

Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Responsabile del Cimitero.
3. Nel caso di registrazione con sistemi informatici al Comune sarà consegnato mediante supporto magnetico o altri supporti di memorizzazione simili.

Art. 68

Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV INUMAZIONI

Art. 69

Scavo e utilizzazione delle fosse

1. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente, le caratteristiche di cui ai precedenti articoli 56 e 58.
2. Le fosse devono essere scavate di volta in volta in occasione dell'arrivo delle salme; quando si inizia ad utilizzare un nuovo campo di inumazione, le fosse devono cominciare dall'estremità di ciascun riquadro di fila in fila procedendo con continuità.

3. Il rinterro della fossa deve essere necessariamente eseguito con terreno per cui è assolutamente vietata la costruzione di alloggi in muratura per le bare e massetti in conglomerato cementizio come pavimentazione, per ottimizzare il processo di mineralizzazione della salma.

Art. 70

Profondità della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano del campo di inumazione e, dopo che vi è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra superficiale sia messa attorno al feretro e quella emersa dalla profondità sia posta in superficie in modo da effettuare una rotazione del terreno.

Art. 71

Fosse per inumazione salme di persone oltre 10 anni di età.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posto alle spalle delle stesse.

3. Essi devono essere provvisti di sistemi destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.

Art. 72

Fosse per inumazione salme di minori di 10 anni.

1. Le fosse per inumazione di salme di minori di 10 anni, devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 73

Deposizione del feretro nella fossa – Divieto di riapertura

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o per mezzo di meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con i modi di cui al precedente articolo 70.

2. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per il cui trasporto sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Ricolmate le fosse contenenti i feretri, non potranno più essere riaperte se non al termine del periodo d'inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 74

Numerazione fosse d'inumazione - Segni funerari – Lampade votive

1. Ogni fossa nei campi comuni d'inumazione deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo sarà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

3. A domanda scritta dei parenti o di altri, l'Ufficio Cimitero autorizza il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari.

4. L'installazione delle lapidi copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune.
7. La gestione delle lampade votive o occasionali ovvero dell'intero impianto elettrico del Cimitero è totalmente amministrata dal Comune che può concedere attraverso adeguata convenzione, la gestione a ditta privata specializzata.
8. Per le aree non ancora energizzate, sono consentiti dispositivi temporanei (ricaricabile o fotovoltaico) che dovranno essere rimossi all'atto del completamento dell'impianto elettrico generale e quindi al perfezionamento del contratto per lampade votive.

CAPO V TUMULAZIONI

Art. 75 Tumulazioni

- 1 Sono a tumulazione le sepolture di feretri in loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 76 Sistema di tumulazione – Divieto di riapertura dei loculi

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Tutte le operazioni di muratura dei loculi, delle lapidi e nelle tombe di famiglia sono compiute unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e il relativo costo sarà a carico dei familiari del defunto.
4. Le caratteristiche del feretro sono descritte nell'art.31; le lapidi dovranno essere poste in opera entro 30 giorni dalla tumulazione.
5. Murati i loculi, gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo articolo o alla scadenza della concessione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 77 Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (abbreviazioni turni di rotazione), le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
2. Nel caso la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale potrà:
 - Rimanere nella stessa fossa in cui era stato inumato;
 - Essere cremato, su richiesta dei congiunti aventi diritto.
3. Per i resti mortali da inumare di nuovo è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o intorno al feretro, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti soprattutto per il suolo e per le falde acquifere. Il periodo per la nuova inumazione è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze.

4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
5. Le salme dei militari caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono sistemate nel sacrario all'uopo costruito.
6. E' compito del custode del cimitero, eventualmente con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria locale, stabilire se un cadavere è o no mineralizzato.
7. È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
8. Annualmente il Responsabile del Servizio, in collaborazione con il custode del cimitero, curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
9. La scadenza delle sepolture, sia comuni sia private, per inumazione o per tumulazione, non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, ma due mesi prima della scadenza è pubblicato all'Albo del Cimitero, per 60 giorni, l'elenco delle salme che dovranno essere esumate o estumulate.

Art. 78

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme saranno trasportate nella sala mortuaria con l'osservanza delle norme suggerite da detta autorità.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e del custode, dal quale dovrà essere redatto giusto verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una è conservata dal custode e l'altra trasmessa all'ufficio di Stato civile.

Art. 79

Estumulazioni

1. Le estumulazioni "ordinarie" sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo venti anni dalla tumulazione (D.P.R. n. 254/2003), quelle invece effettuate prima di tale periodo sono "straordinarie" e possono essere eseguite solo nei casi previsti dall'art. 88 del D.P.R. 285/90.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni dalla tumulazione e indecomposte, i resti mortali dovranno essere inumati, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di mineralizzazione, anche in sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'art. 77. In tal caso il periodo di rotazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
5. Le estumulazioni straordinarie, cioè quelle eseguite prima dei 20 anni dalla data di tumulazione, possono essere eseguite nei seguenti casi:
 - a) trasferimento della salma in altra sepoltura;
 - b) cremazione della salma;
 - c) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
6. Il Coordinatore Sanitario della ASL competente per territorio deve sempre presiedere alle estumulazioni o esumazioni straordinarie.
7. Le estumulazioni straordinarie per traslazione della salma in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata su istanza degli interessati, alla

presenza di personale incaricato dal competente servizio della ASL.

8. Il personale sanitario predetto deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento del feretro in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

9. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa sostituzione del feretro con altro contenitore adeguato, a spese dell'interessato.

10. È consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la mineralizzazione, come riportato all'art. 77.

11. Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

12. Le operazioni di rimozione della muratura posta a chiusura in loculo sono eseguite a cura e spese dei concedenti.

Art. 80

Divieto di riduzione di salma tumulata

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali sono state collocate nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il custode del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 81

Ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni o delle estumulazioni devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano istanza di raccogliere per deporle in loculi posti entro il recinto del cimitero e avuti in concessione.

2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'articolo 51. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le norme indicate nel successivo articolo 84.

Art. 82

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode del cimitero al momento della richiesta della prestazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti saranno consegnati ai reclamanti e della consegna sarà redatto verbale in duplice copia, una per il reclamante e l'altra sarà messa agli atti dell'Ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni dovranno essere consegnati al Responsabile del servizio cimitero che baderà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di almeno dodici mesi.

4. Qualora i preziosi rinvenuti non fossero reclamati, e trascorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 83

Norme igieniche

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni o estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal Sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

Art. 84
Rifiuti speciali cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali e precisamente gli avanzi d'indumenti e feretri provenienti da esumazioni o dalle estumulazioni devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254 e dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 85
Corrispettivi

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie saranno eseguite previo pagamento dei diritti di cui alle tariffe vigenti.

CAPO VII
CREMAZIONI

ART. 86
Cremazione

1. Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi la cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 87
Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non in un forno crematorio autorizzato.
2. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 88
Cremazione dei cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del defunto, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione può essere concessa sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una dei seguenti modi:
 - a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
 - c) In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

d) Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Il tutto nel pieno rispetto di quanto dettato dall'art.3 della Legge n°130 del 30 marzo 2001.

3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso; una volta ricevuta la dichiarazione, l'Ufficiale di Stato Civile si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge e delle condizioni sopra riportate.

4. La dichiarazione insieme alla documentazione necessaria può essere fatta pervenire al suddetto ufficio comunale anche per via posta, telefax o nelle forme consentite dalla legge.

5. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

6. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione.

7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

8. Nel caso invece debba essere inumata, l'urna cineraria dovrà essere riposta in contenitori in materiale biodegradabile.

ART. 89

Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Nel caso di estumulazioni straordinarie deve essere rilasciata anche autorizzazione dell'A.S.L Caserta.

3. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

4. L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il custode del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

ART. 90

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento in duplice copia, nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; una copia sarà consegnata all'affidatario mentre l'altra sarà messa agli atti al Comune ove è avvenuto il decesso, costituendo documento delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.

5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.

6. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (Legge Regionale n. 20/2006 art. 2 comma 4).

7. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R.285/1990.

8. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

ART. 91

Modo di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

- In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro;
- La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale

- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.
- La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
- Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui al precedente art. 63.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001.

2. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

3. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

ART. 92

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Le ceneri possono:

a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune di cui al precedente art. 63.

b) Essere disperse:

- Nell'area all'interno del cimitero;
- In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;
- In mare, a non meno di ottocento metri dalla costa;
- Nei laghi, oltre cento metri dalla riva;
- Nei fiumi;
- In aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada.)

3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 93

Ricevimento delle ceneri

1. Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione, delle persone individuate dall'art. 65 del presente Regolamento

ART. 94

Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 91 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
2. Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con la sanzione da € 2.500,00 a € 12.500,00.

ART. 95

Senso comunitario della morte

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta, a cura e spese del richiedente, nel cimitero e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto, la cui permanenza è prevista in 10 anni.
2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 96

Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. La presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de-cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, è disciplinata dalla Legge Regionale n. 20 del 9/10/2006.
2. Nella richiesta dovranno essere indicati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario; i dati identificativi del defunto;
 - b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e la volontà a sottoscriverne il relativo verbale di consegna;
 - c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
 - e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna, nel cinerario comune del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
3. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
4. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata; l'urna non potrà essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale.
5. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri.
6. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza.
7. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa.
8. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato

dall'affidatario.

9. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente di polizia cimiteriale, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- a) Di affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- b) Di variazioni del luogo di conservazione;
- c) Di recessi dall'affidamento;
- d) Di data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato.

ART. 97

Deposito provvisorio

1. E' consentita la sosta per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale.
2. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune.
3. L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo) purché opaco.
4. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e deve portare l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
5. Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari.
6. Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

Art. 98

Verbale di consegna - Registro

1. La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno agli atti dell'Ufficio Cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna mentre il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
2. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

ART. 99

Sepulture private – Atto di concessione.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree.
2. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di cappelle, di monumenti per resti mortali ovvero per tumulazioni; le stesse aree (su espressa richiesta dell'istante) possono essere concesse anche a due famiglie congiuntamente.
3. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di un'area o di qualunque altro tipo di sepoltura privata, intendendo la famiglia composta da ascendenti in linea retta di primo e secondo grado e discendenti in linea retta di primo grado, per cui al momento della stipula dell'atto di concessione dell'area il concessionario dovrà dichiarare se già possiede altri manufatti in concessione e dovrà impegnarsi appena ultimato il manufatto a retrocedere al Comune la sepoltura privata pregressa pena la decadenza di una delle concessioni e l'applicazione di ulteriori sanzioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente oltre all'azione legale per dichiarazioni mendaci.
4. Oltre alla concessione di aree, sono previste anche concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune ed in particolare di loculi per la custodia di resti mortali ovvero per tumulazioni.

5. Le assegnazioni in concessioni dei Loculi avvengono attraverso specifiche graduatorie di istanze, presentate nei modi e termini fissati con appositi avvisi pubblici ovvero mediante l'ordine cronologico della data di presentazione delle istanze.
6. La condizione necessaria per l'assegnazione di un loculo o di qualsiasi altro tipo di sepoltura privata (monumento o cappella) all'interno del Cimitero è la non titolarità di altra concessione dello stesso manufatto sia da parte dell'istante che del proprio coniuge dal quale non sia legalmente separato.
7. Le suddette condizioni non vengono applicate nel caso che il loculo sia già occupato da almeno tre salme ovvero che non vi sia altro spazio sufficiente a collocare ulteriori resti mortali.
8. Tutto quanto sopra regolamentato, riferito alle concessioni di sepolture private, potrà essere in qualunque momento modificato dall'Amministrazione Comunale, in base alle esigenze del Cimitero.
9. L'assegnazione avviene sulla scorta degli elenchi già presenti all'ente o secondo criteri contingenti su Regolamenti specifici che, a secondo delle esigenze relative alla domanda/offerta o ad altre esigenze che dovessero presentarsi, che sono o saranno appositamente elaborati.
10. La concessione dei loculi è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art.1350 del c.c. da registrare in caso d'uso.
11. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
12. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
13. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - La durata;
 - Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 100

Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle

1. I loculi, le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi:
 - a) A persona fisica, per sé e per la sua famiglia.
I parenti aventi diritto di sepoltura sono:
 - coniuge;
 - ascendenti e discendenti in linea retta;
 - parenti in linea collaterale fino al 3° grado;
 - affini in linea retta di 1° grado;
 - b) A Enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.
2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge, il diritto di sepoltura è acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Il concessionario ha facoltà di consentire la sepoltura non solo di parenti ed affini, ma di ogni persona dallo stesso indicata.
5. La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi.
6. Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate tombe di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti del rapporto in corso è trasmissibile, senza limiti, agli eredi.
7. Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.
8. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

9. Qualora il titolare di una concessione, o gli eredi, per un qualsiasi motivo, espressamente rinuncia alla concessione, la stessa potrà essere assegnata con diritto di prelazione agli eredi o aventi titoli dei defunti deposti anche temporaneamente da non meno di due anni nei loculi o monumenti resi disponibili.

10. Per i loculi il subentrante corrisponderà al Comune il prezzo del loculo secondo le tariffe al momento vigenti.

11. Per i momentini il subentrante corrisponderà al Comune una quota pari al 20% del valore dell'area secondo la tariffa al momento vigente. In tal caso, deve trattarsi di resti mortali di cui il Comune abbia sufficienti riferimenti anagrafici. In mancanza di tali circostanze, la concessione sarà assegnata al titolare della prima istanza in graduatoria, secondo l'ordine cronologico.

12. La stipula del necessario atto concessorio sarà a totale carico del subentrante.

Art.101

Depositi temporanei

1. All'interno del Cimitero possono essere individuati depositi temporanei per la deposizione temporanea di resti mortali esumati che non possono essere collocati altrove o per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, in seguito a regolare bando, ma che materialmente non ha ancora ricevuto la concessione.

2. Per la deposizione nei predetti depositi temporanei può essere corrisposta eventuale somma stabilita dalla tariffa.

Art. 102

Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima – Divieto di cessione

1. Tutte le concessioni cimiteriali amministrative per sepolture private, rilasciate prima della pubblicazione del D.P.R. del 21/10/1975 n.803, sono da ritenersi perpetue (Sentenze del Consiglio di Stato n.5505/02 e n.5316/02).

2. Le concessioni cimiteriali rilasciate dopo il 21/10/1975 sono a tempo determinato e possono durare al massimo novantanove (99) anni, con decorrenza dalla data di assegnazione; il tutto come all'art. 93 D.P.R. n. 803/1975.

3. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, per uguale periodo previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

4. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero.

5. È consentita la concessione di loculo o suolo cimiteriale a favore di più soggetti tra loro legati da vincoli di parentela entro il secondo grado.

6. L'intestazione plurima della concessione non interferisce in ogni caso sul termine di durata della stessa.

7. Con la concessione di loculi il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile, né donabile, né trasferibile o comunque cedibile.

Art. 103

Concessioni speciali

1. La Giunta Municipale può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerienze.

2. La concessione sarà decretata con adeguata delibera.

Art.104

Manutenzione sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione di

opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.

3. In caso d'inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola.

4. Perdurando lo stato di abbandono e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo 110.

Art. 105

Fascicoli delle concessioni cimiteriali

1. Per ogni concessione cimiteriale o di eventuali ampliamenti dovrà essere creato un fascicolo nel quale, oltre al contratto, saranno registrati i dati concernenti la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le tumulazioni, le deposizioni di resti mortali, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

Art. 106

Divisione – Subentri

1. Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, anche utilizzando sistemi informatici.

5. In caso di decesso del concessionario, gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Comune.

6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.100.

7. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità.

Art. 107

Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dallo stesso disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante.

2. In tal caso non spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, alcun rimborso.

3. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5. Eventuali spese sono a carico del concessionario.

6. L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione, salvo quanto disciplinato dall'art.100.

7. Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi.

8. Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Art. 108

Cointestazione di concessione di aree

1. Il concessionario di un'area per la costruzione di cappelle, monumenti o tombe di famiglia può chiedere all'Ente la cointestazione dell'area per la realizzazione del manufatto a favore di qualsiasi altra persona o famiglia (massimo n°2 famiglie) in modo da realizzare in società la sepoltura.
2. La domanda può essere richiesta anche dopo la stipula dell'atto di concessione, ma comunque prima della comunicazione dell'inizio dei lavori di realizzazione del manufatto, con l'intesa che tutte le spese del nuovo atto di concessione saranno a carico dei concessionari.
3. Al nuovo Atto di concessione, dovrà essere allegato l'atto (scrittura privata) con il quale si disciplina il tipo di rapporto tra i concessionari e le relative quote di concessione (corrispondente ad almeno il 20% dell'intero manufatto (pari ad un loculo) e in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale dei titolari della concessione in caso di inadempienze.
4. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise; è condizione essenziale che la famiglia subentrante non abbia già altri manufatti in concessione così come specificato nei precedenti artt. 99 e 100 ai quali sarà assoggettata.
5. Il Comune non assume alcuna responsabilità nei confronti del rapporto stabilito tra i concessionari e i terzi in dipendenza dell'avvenuta cointestazione.

Art. 109

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla costruzione del manufatto;
 - b) L'area non sia stata utilizzata per inumazione di salme, resti mortali o ceneri.
2. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 75% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

Art. 110 Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 112, quando:
 - a) Nel caso di prolungato stato di abbandono dipendente da incuria, previa diffida;
 - b) morte degli aventi diritto;
 - c) Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d) Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato dal Comune.
2. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e 50 dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
3. Nel caso di cui al punto a) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.
4. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
5. Decorsi tre anni dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del Responsabile del servizio.

Art. 111

Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi la concessione è revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 112

Estensioni delle concessioni - Estinzione della concessione

1. E' consentita l'estensione delle concessioni già disposte in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano tutta richiesta scritta.
2. In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 10% del costo di concessione.
3. L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni caso sul termine di durata della concessione
4. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 100, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, per mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
7. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

Art. 113

Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

1. In caso di decadenza di cui all'art.110 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali valgono il principio accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.
2. In caso di revoca, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentito il sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.
3. Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione revocata, scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove.
4. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma.

5. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
6. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

TITOLO V POLIZIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 114 Orario

1. L'orario ed i giorni di apertura del cimitero al pubblico sono/saranno disciplinati da "Ordinanza" ovvero da disposizione del Responsabile del servizio opportunamente affissa all'Albo e pubblicata sul sito web del Comune ad ogni variazione, così come gli orari ed i giorni per le sepolture.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura avviene di regola per mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il Responsabile del Servizio ovvero il Sindaco, possono disporre anche variazioni temporanee per particolari e urgenti esigenze di servizio.

Art. 115 Disciplina dell'ingresso

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni; è fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi o da persone portatrici di handicap.
2. Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.
3. È vietato l'ingresso:
 - a) A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni comunque in contrasto con il carattere sacro del cimitero;
 - d) A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) Ai ragazzi di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 116 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dai contenitori esistenti;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, panchine, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre,

- anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
- l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alle esumazioni ed alle estumulazioni di salme, da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Cimitero.
- n) qualsiasi tipo di attività commerciale o di offerta di servizi.
2. I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 117

Obbligo di comportamento del pubblico

1. Chiunque tenga, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal custode diffidato a uscire immediatamente.

Art. 118

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

Art. 119

Epigrafi

1. Sulle sepolture private, sia a sistema di inumazione che di tumulazione, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 120

Fiori e piante ornamentali

1. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro della lapide, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui e siano saldamente fissate.
2. Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi o impiantati.

Art. 121

Ceri

1. I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate.
2. È espressamente vietato collocare ceri lungo i corridoi delle cappelle comunali e private, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di particolari contenitori.

Art. 122

Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofaghi, tombe, ecc., indecorose o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale è stato collocato.
2. Il custode del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 123

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il numero degli addetti al Cimitero è quello risultante dalla pianta organica del Comune.
2. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
3. Altresì il personale dipendente del comune e addetto al Cimitero è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso;
 - b) A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
4. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento;
 - e) Trattenerne per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
6. Il personale del Cimitero è sottoposto alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 124

Custode del Cimitero

1. Al Custode è affidata la gestione del Cimitero in esecuzione del presente Regolamento.
2. Periodicamente e comunque in caso di necessità il Custode del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione concernente gli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 104.
3. Il custode conserva le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottempera nelle ore durante le quali esegue il proprio servizio:
 - La sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle prescrizioni previste dagli articoli 114,115,116,117 e 118.
 - La ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata,

che sarà conservata.

4. Spetta, inoltre, al Custode del Cimitero o a persona da lui delegata:

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- k) Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Sindaco, dal Responsabile dei servizi cimiteriali o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

Art.125

Responsabilità

1. Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art 126

Seppellitori - Compiti

1. Ai seppellitori, oltre alla collaborazione con il Custode del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi;
- b) Provvedere giornalmente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

TITOLO VI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Art. 127

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini devono avvalersi dell'opera d'impresa in possesso:

- a) di iscrizione C.C.I.A.A. per la specifica attività – Lavori Edili;

- b) Documento previsto dall'art.17, del D.Lgs n. 81/08, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - c) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire il lavoro;
 - d) assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
2. Nessuno può essere ammesso a eseguire opere se non in possesso della documentazione prevista da leggi e regolamenti per la specifica attività.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso dal custode del cimitero.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

Art. 128

Personale delle imprese

1. Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli Uffici del Cimitero i nomi delle persone addette al lavoro.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 116 e 117 purché compatibili.
3. È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato.
4. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti il Responsabile ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

Art. 129

Autorizzazione e Permessi di costruire di sepolture private

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nel Piano Regolatore del Cimitero.
2. Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese.
3. L'autorizzazione alla costruzione di sepolture private dovrà essere rilasciata dal Responsabile dell'Area Urbanistica, osservate tutte le disposizioni dettate dal vigente Regolamento Edilizio e nel rispetto dell'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
4. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
7. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ricordi e similari purché non siano in contrasto con quanto prescritto al precedente articolo 119.
9. A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

Art. 130

Progetti di Costruzione

1. I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia o per una collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del

suolo.

2. Per la progettazione e la realizzazione delle sopra citate opere, si riporta al Regolamento Edilizio.

Art. 131

Opere su sepolture individuali

1. Per la messa in opera di lapidi copri fossa sulle sepolture individuali si richiede la trasmissione di comunicazione, da parte dei familiari del defunto inumato, formulata secondo lo schema predisposto dall'Ufficio Cimitero.
2. Il passaggio tra le fosse non dovrà essere inferiore a m. 0,50.
3. E' vietato rigorosamente applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura.
4. Le aree circostanti le lapidi copri fossa non potranno essere soggetti a nessun tipo di piantumazione floreale e le stesse non potranno essere delimitate da alcun elemento.
5. Alla fine di ogni lavoro, la Ditta esecutrice dovrà provvedere alla sistemazione dello stato dei luoghi, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e alla consegna al Comune del certificato di regolare esecuzione.

Art. 132

Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere, di eventuali danni recati, al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 133

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di manufatti, l'impresa deve recingere secondo le norme di sicurezza vigenti l'area interessata.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.
3. I materiali di rifiuto, che non sia terreno, devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

Art. 134

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali, secondo gli orari consentiti.
2. In caso d'impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei viali interni è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.

Art. 135

Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Cimitero è così fissato:
 - a) Per l'installazione di lapidi copri fossa: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
 - b) Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 (ovvero 17,30 orario estivo).
2. È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque autorizzate.
3. Dal 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi,

introduzioni di materiali, ecc.

4. Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi, dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

5. I suddetti orari potranno essere variati con ordinanza sindacale.

Art. 136 **Vigilanza**

1. L'Ufficio Urbanistica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati.

2. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

3. L'Ufficio accerta la regolare esecuzione delle opere ultimate tramite certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

4. Solo dopo aver eseguito tali procedimenti, sarà consentito il seppellimento ovvero l'utilizzo dell'opera eseguita.

Art. 137 **Opere costruite in difformità**

1. Il Responsabile dell'Area Urbanistica, può prescrivere modifiche e disporre la rimozione delle opere costruite in violazione delle norme edilizie e del permesso di costruire concesso.

2. Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie o volumi rispetto a quanto consentito, verrà ordinata la demolizione del manufatto o della parte in eccedenza ove non pregiudichi la restante struttura in conformità alla normativa vigente.

Art. 138 **Sanzioni imprenditoriali**

1. L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici sarà sanzionata dalle seguenti disposizioni:

- prima violazione – sospensione lavorativa per un periodo di mesi tre;
 - seconda violazione – sospensione lavorativa per un periodo di anni uno;
 - terza violazione – sospensione lavorativa per un periodo di tre anni;
- il tutto mediante disposizione del Responsabile dell'Area Urbanistica.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI VARIE**

CAPO I **REGISTRI - SCHEDARI – SCADENZARI**

Art. 139 **Registro delle concessioni.**

1. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali dovrà essere istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. Detto registro può essere tenuto, anche con strumenti informatici.

3. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune.

4. A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

5. Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale.

6. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;

- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 140

Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante dispositivi informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 141

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della L. n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001, della L. R. Campania n.20/2006, della L. R. Campania n.2 del 21/01/2010, L.R. Campania n..7 del 25/07/2013 e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni.
2. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività.

Art. 142

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

Art. 143

Responsabile Servizi Cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile dell'Area Urbanistica l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a deliberazioni della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 144

Sepulture private pregresse

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

CAPO II NORME TRANSITORIE

Art. 145

Termini per presentazione istanze

1. Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Art. 146

Contabilità

1. Le eventuali entrate derivanti dall'espletamento dei servizi necroscopici e cimiteriali sono introitate dall'Amministrazione comunale tramite versamento sul conto corrente postale e descritte, in entrata, su apposito capitolo di bilancio.

2. I proventi di cui al precedente comma saranno destinati a spese relative alla manutenzione, al miglioramento e all'ampliamento dei servizi stessi.

Codice delle attività e delle imprese funebri

Art. 1

(Attività funerarie)

1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:
 - a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
 - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
 - d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
 - e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
 - g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
3. E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.
4. E' vietato alle imprese funebri:
 - a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
 - c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.
5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.
7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.
8. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:
 - a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;
 - b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
 - c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Art. 1 bis

(Imprese funebri)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:
 - a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad

ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;

b) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

c) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;

d) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.

4. I Comuni verificano annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

Articolo 2 Informazioni.

1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.

Articolo 3 Tipologie di funerali.

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:

a) funerali con prestazioni standardizzate;

b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;

c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative.

Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;

a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;

a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

4 bis. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata.

Articolo 4 Pubblicità.

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.
2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

Articolo 5 Ordinativi di servizio e documentazione contabile.

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.
2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Articolo 6 Condotta professionale.

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata.
Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice.
2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:
 - a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;
 - b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.

Articolo 7 Sede dell'impresa.

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. È comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.
2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 8 Personale delle imprese funebri.

1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.
2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.
In particolare:

- il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

3. Le continue infrazioni al presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

Art. 9 (Compiti)

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienicosanitarie.

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:

a) le generalità del defunto;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;

d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Articolo 10 Regolamento.

1. Abrogato.

I servizi di onoranze funebri prestati dalla sottoscritta impresa funebre si distinguono in:

1-Funerali con prestazioni standardizzate;

2-Funerali con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;

3-Funerali con prestazioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Per i funerali con prestazioni standardizzate la sottoscritta impresa funebre si impegna ad applicare i prezzi stabiliti ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del comune di San Marcellino, pubblicizzati all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative.

Detti tipi di funerale vengono così identificati in relazione alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate:

Funerale di tipo economico da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre per il trasporto funebre;
 - Feretro economico in legno da inumazione, conforme alla legge, comprensivo di imbottitura e accessori
 - Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
 - Sosta prolungata per particolari onoranze in ambito religioso o civile;
 - Disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento tariffe ove previste
 - Addobbo funebre presso abitazione defunto
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme - luci salma)
 - n. 30 annunci mortuari compreso eventuali diritti di affissione
- Totale Euro _____ di cui solo il trasporto Euro _____;

Funerale di tipo economico da tumulazione, comprensivo di:

- Auto funebre per il trasporto funebre;
 - Feretro economico in legno da tumulazione, conforme alla legge, comprensivo di imbottitura e accessori
 - Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
 - Sosta prolungata per particolari onoranze in ambito religioso o civile;
 - Disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento tariffe ove previste,
 - Addobbo funebre presso abitazione defunto;
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme - luci salma)
 - n. 30 annunci mortuari compreso eventuali diritti di affissione
- Totale Euro _____ di cui solo il trasporto Euro _____;

Funerale di tipo medio da inumazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre;
 - Feretro di tipo medio in legno noce o similare da inumazione, conforme alla legge, comprensivo di imbottitura e accessori
 - Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
 - Sosta prolungata per particolari onoranze in ambito religioso o civile;
 - Disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento tariffe ove previste
 - Addobbo funebre presso abitazione defunto
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme - luci salma)
 - n. 30 annunci mortuari compreso eventuali diritti di affissione
- Totale Euro _____ di cui solo il trasporto Euro _____;

Funerale di tipo medio da tumulazione, comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre;
- Feretro di tipo medio in legno noce o similare da tumulazione, conforme alla legge,

comprensivo di imbottitura e accessori

- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Sosta prolungata per particolari onoranze in ambito religioso o civile;
- Disbrigo delle pratiche amministrative e pagamento tariffe ove previste
- Addobbo funebre presso abitazione defunto
(drappo/coccarda in velluto - catafalco - tavolino firme - luci salma)
- n. 30 annunci mortuari compreso eventuali diritti di affissione

Totale Euro _____ di cui solo il trasporto Euro _____;

Trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune comprensivo di:

- Auto funebre di tipo semplice per il trasporto funebre;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Sosta prolungata per particolari onoranze in ambito religioso o civile;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche se occorrente;

Totale Euro _____ di cui solo il trasporto Euro _____;

Trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune comprensivo di:

- Auto funebre di tipo medio per il trasporto funebre;
- Prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro;
- Sosta prolungata per particolari onoranze in ambito religioso o civile;
- Diritti d'agenzia per il disbrigo delle pratiche se occorrente;

Totale Euro _____ di cui solo il trasporto Euro _____;

Servizi funebri con tipo carro funebre e tipo di cassa funebre diversi dai punti precedenti, su richiesta dei familiari del defunto, sono riportati nel listino prezzi generale depositato presso la sede dell'impresa .

San Marcellino, li _____

(Timbro e Firma)

L'Impresa di onoranze funebri